



CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **166**

Oggetto: Concessione in uso di locali del complesso di "Villa di Vittorio" – Via Rivalta n. 15 alle Associazioni: Associazione Culturale Siciliana – Associazione Lucana "M.A. Bulfaro" – Circolo "Su Nuraghe" Associazione di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa.

Anno duemilaundici, mese di **agosto**

Giorno **tre** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO – Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Carla DE STEFANI

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
P
A
P
P
A
A
P

P=PRESENTE – A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 3.8.2011

Oggetto: Concessione in uso di locali del complesso di "Villa di Vittorio" - Via Rivalta n. 15 alle Associazioni: Associazione Culturale Siciliana – Associazione Lucana "M.A. Bulfaro" - Circolo "Su Nuraghe" Associazione di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

I locali del complesso di "Villa di Vittorio" costituiscono per l'Amministrazione un importante punto di riferimento;

Nella parte sita al piano terra (lato sinistro), risanata recentemente, sono compresi i seguenti locali così denominati: "ufficio, ufficio/sala riunioni, corridoio entrata, magazzino/locale fotocopie, bagno" destinati ad uso di ufficio per servizi per il pubblico;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in data 01/10/2010, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione di alcuni locali a piano terra (lato destro) del fabbricato in argomento alla Associazione Turistica Pro Loco di Piosasco, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 26/11/2010;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23/03/2011 sono stati concessi in uso alcuni locali destinati al Servizio Comunale di Protezione Civile;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 3/08/2011 è stato istituito il "Punto Ricreativo Anziani Piosasco", da destinare quale centro ludico gioco carte aperto ai cittadini residenti in Piosasco, presso i locali siti al piano primo (2° F.T.), lato destro del complesso, comprende, tra gli altri, due locali contraddistinti nella planimetria allegata sotto la lettera A) ai numeri "1" e "2";

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 3/8/2011 la gestione dei locali del "Punto Ricreativo Anziani Piosasco" è stata data in convenzione con l'Associazione "Centro Incontro Anziani";

Alcune associazioni che svolgono la loro attività nel territorio comunale, attualmente occupano alcuni locali della struttura denominata "ex Caserma", per i quali l'Amministrazione intende procedere alla cessione;

Il lato sinistro del piano secondo (3° F.T.) del complesso comprende tre locali, contraddistinti nella allegata planimetria alle lettere "A" – "B" – "C" e corridoio comune "D", descritti nelle bozze di convenzione composte da n. 10 articoli, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

I locali hanno le seguenti superfici:

- lettera "A" mq. 26,10
- lettera "B" mq. 20,92
- lettera "C" mq. 14,06
- lettera "D" mq. 6,75

Da incontri effettuati nei giorni scorsi è stata concordata l'assegnazione dei locali con i rappresentanti delle Associazioni: Associazione Culturale Siciliana; Associazione Lucana "M.A. Bulfaro" e Circolo "Su Nuraghe" Associazione di promozione sociale culturale e ricreativa, così come sotto indicato:

- locale contraddistinto alla lettera "A" di mq. 26,10 all'Associazione Lucana "M.A. Bulfaro";
- locale contraddistinto alla lettera "B" di mq. 20,92 all'Associazione Culturale Siciliana;
- locale contraddistinto alla lettera "C" di mq. 14,06 al Circolo "Su Nuraghe" Associazione di promozione sociale culturale e ricreativa;
- locale contraddistinto alla lettera "D" di mq. 6,75 considerato quale parte comune accessoria dei tre locali;
- locale WC posto al secondo piano ammezzato contraddistinto alla lettera "3/2" quale parte comune e in condivisione con il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile;

Occorre pertanto procedere all'approvazione delle convenzioni per l'utilizzo dei locali con le suddette Associazioni;

L'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale ed è disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Propone pertanto che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, i locali contraddistinti nella planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, siti al piano secondo (3° F.T.), lato sinistro di "Villa di Vittorio" – Via Rivalta n. 15 alle seguenti Associazioni:
 - Associazione Culturale Siciliana – locale "B"
 - Associazione Lucana "M.A. Bulfaro" - locale "A";
 - Circolo "Su Nuraghe" Associazione di promozione sociale culturale e ricreativa – locale "C";
 - locale "D" quale parte comune delle tre Associazioni;
 - locale "3/2" WC posto al secondo piano ammezzato;
2. di approvare gli schemi delle convenzioni di concessione dei locali con le suddette Associazioni, formate da n. 10 articoli ed allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
3. di dare atto che gli importi incassati in riferimento all'articolo 6, lettera c) della Convenzione, saranno introitati al CAP 850/20;

4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco;
- Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;
- Omesso il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta né impegno di spesa, né riduzione di entrata;
- Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa dispositivo del presente provvedimento;

Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000, per consentire l'immediato avvio delle procedure della gestione secondo le modalità e forme previste dalla normativa vigente.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Roberta M. AVOLA FARACI



CONCESSIONE DI LOCALI IN USO NON ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITI IN PIOSSASCO – VIA RIVALTA N. 15 – VILLA DI
VITTORIO – ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIANA

L'anno **duemilaundici**, addì _____ del mese di _____

in Piovascico e nella residenza Comunale, sono comparsi:

- il Sig. **Parola dott. Corrado** – nato a Scarnafigi (CN) il 21.04.1954 e residente a SCARNAFIGI (CN) in Via Sperino n. 39 – competente alla stipula dei contratti, ai sensi di legge e dell'ordinamento interno dell'Ente, per conto del Comune di Piovascico, con sede legale e domicilio fiscale in PIOSSASCO – P.za Ten. L. Nicola, 4 – Partita IVA della Città di Piovascico: n. 01614770012, di seguito denominata "concedente";

E

- il Sig. **NICASTRO Gaetano** – nato a Mazzarino (CL) il 2.1.1950 e residente in Piovascico, Via Volvera, 32/B, in qualità di Presidente pro-tempore dell'**ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIANA** con sede legale in Piovascico, Via Volvera, 32/B, C.F. 9553380800014 di seguito denominata per brevità denominata "cessionario".

Premesso che:

l'Associazione Culturale Siciliana persegue un'intensa attività di promozione e valorizzazione di aggregazione di cittadini immigrati e familiari provenienti dalla Regione Sicilia, favorendo iniziative di gemellaggio tra le comunità, di interesse sociale, turistico e culturale

L'Associazione concessionaria necessita di una sede associativa.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. del .../.../2011, resa immediatamente eseguibile;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale concede all'ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIANA, nella persona del Presidente pro-tempore Nicastro Gaetano, che accetta, l'utilizzo del locale di proprietà comunale siti in Piossasco, Via Rivalta n. 15, al piano secondo (3° F.T.), lato sinistro, contraddistinto nella planimetria allegata (all. n. 1) denominati con la lettera "B"; il locale corridoio denominato con la lettera "D" quale parte comune e il locale WC al secondo piano ammezzato, contraddistinto alla lettera "3/2", quale parte comune e in condivisione con il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile.

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE SERVIZI

I locali oggetto del presente contratto devono essere destinati ad usi funzionali ed agli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione; l'inosservanza di tali condizioni produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere riconsegnata alla scadenza in buono stato e completa dei miglioramenti apportati, di cui al successivo art. 5 (per i quali nulla sarà dovuto dal Comune), fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario non può cedere, né in tutto, né in parte, il godimento continuativo del locale oggetto della presente convenzione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene,



impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data di effettiva consegna del locale ed è rinnovabile per altri due anni a semplice richiesta scritta del concessionario, fatto salvo il possibile utilizzo del locale per pubblica utilità da parte del concedente.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione e del suo eventuale rinnovo, il concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni a cose e a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti al danneggiato nei casi e nei modi previsti dalla legge, in modo da sollevare il Comune, a meno che tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà presentare copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con i massimali non inferiori a un milione, sottoscritta con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (persone, cose e animali) durante l'attività svolta.

Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte



Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte attività soggette a controllo da parte dei VV.FF. e/o Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e la cura e pulizia dell'unità immobiliare interna.

Il concessionario si impegna fin d'ora ad eseguire entro il termine di tre mesi dalla presente stipula i seguenti interventi manutentivi a propria cura e spese: messa a norma certificata dell'impianto elettrico, tinteggiatura dei muri, messa in sicurezza delle porte e delle finestre.

Si impegna inoltre, insieme alle altre Associazioni concessionari dei locali della struttura, siti al piano secondo (3° F.T.) lato sinistro, a rendere pienamente fruibile il locale WC posto al secondo piano ammezzato e alla regolare tenuta e pulizia dei locali.

Si impegna altresì ad installare apposito contascatti relativo al consumo dell'energia elettrica del proprio locale al fine di effettuare il rimborso dei consumi all'Associazione concessionaria del locale di cui alla lettera "A", intestataria del contatore e a compartecipare all'installazione di un contascatti per il consumo di energia per il locale "D", quale parte comune accessoria dei tre locali.

Qualsiasi altro intervento eccedente la manutenzione ordinaria dell'immobile eseguito a cura del concessionario, ad eccezione di quelli previsti dalla presente convenzione, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con atto che potrà regolare anche eventuali rapporti finanziari tra le parti.

Allegato alla delib. GC n. 166
del 3 AGO. 2011 5/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado



Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa interferire sul regolare funzionamento. In caso contrario ne risponderà il concedente anche in termini di perdita di valore dell'immobile per degrado manutentivo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Successivamente all'applicazione della presente convenzione sarà inoltre obbligo del concessionario:

- a) garantire il corretto utilizzo della struttura;
- b) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione economica e gestionale dettagliata circa la gestione della struttura. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il Presidente dell'Associazione;
- c) corrispondere al Comune la tariffa annuale, ai sensi della deliberazione G.C. n. 21 del 23/01/2002, aggiornata ai parametri Istat, pari ad Euro 64,73, con esonero del pagamento della stessa per anni 1 (uno) quale sostegno alle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie effettuate ai sensi dell'articolo 5;
- d) organizzare almeno n. 2 (due) iniziative culturali/ricreative/sociali sul territorio, a favore della cittadinanza;
- e) pagare le spese ordinarie (energia elettrica, TIA, ecc.);
- f) installare un contascatti per quantificare correttamente il consumo dell'energia elettrica relativa al locale avuto in concessione;
- g) assumere l'obbligo di rimborsare all'Associazione concessionaria



del locale di cui alla lettera "A", intestataria del contatore generale la quota relativa al consumo di energia del proprio locale e a compartecipare alla spesa per l'installazione di un contascatti per il consumo relativo al locale "D", quale parte comune accessoria dei tre locali;

- h) garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia e il decoro dei locali oggetto della convenzione

ARTICOLO 7 – DIVIETI

È fatto divieto al concessionario di effettuare eventuali modifiche al locale concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di tessera di riconoscimento, può accedere al locale concesso per accertare lo stato dello stesso ed effettuare tutte le indagini e controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

È obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA


Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato d'uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Allegato alla delib. GC n. 155
del 3 AGG 2011 7/7

IL SEGRETARIO GEN.



ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

In caso di controversia, il foro competente è quello di Pinerolo (TO).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio al regolamento per le concessioni in uso dei locali comunali approvato con deliberazione C.C. n. 126/1994 e s.m.i. ed alle vigenti normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Per l'Associazione Culturale Siciliana

Sig. Nicastro Gaetano

Per la Città di Piossasco

Dott. Parola Corrado



CONCESSIONE DI LOCALI IN USO NON ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITI IN PIOSSASCO – VIA RIVALTA N. 15 – VILLA DI
VITTORIO – ALL'ASSOCIAZIONE LUCANA "M.A. BULFARO".

L'anno **duemilaundici**, addì _____ del mese di _____
in Piovascote e nella residenza Comunale, sono comparsi:

- il Sig. **Parola dott. Corrado** – nato a Scarnafigi (CN) il 21.04.1954 e
residente a SCARNAFIGI (CN) in Via Sperino n. 39 – competente alla
stipula dei contratti, ai sensi di legge e dell'ordinamento interno dell'Ente,
per conto del Comune di Piovascote, con sede legale e domicilio fiscale in
PIOSSASCO – P.za Ten. L. Nicola, 4 – Partita IVA della Città di
Piovascote: n. 01614770012, di seguito denominata "concedente";

E

- la Sig.ra **MALASPINA Carmina** – nata a Roccanova (PZ) il 2.05.1957 e
residente in Piovascote, Via Segheria, 2 in qualità di Presidente pro-
tempore dell'**ASSOCIAZIONE LUCANA "M.A. BULFARO"** con sede
legale in P.zza San Giacomo, 6 – Piovascote C.F. 95568330013 di
seguito denominata per brevità denominata "concessionario".

Premesso che:

L'Associazione Lucana "M.A. Bulfaro" persegue un'intensa attività di
promozione di iniziative di gemellaggio tra comunità, in particolare del
Piemonte e della Basilicata, iniziative di formazione culturale, interesse
sociale e sviluppo economico, scambio e solidarietà.

L'Associazione concessionaria necessita di una sede associativa.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. del ..././2011, resa
immediatamente eseguibile;

Allegato alla delibera GC n. 156
del 3 AGO. 2011 e/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale concede all'ASSOCIAZIONE LUCANA "M.A. BULFARO" nella persona del Presidente pro-tempore MALASPINA CARMINA, che accetta, l'utilizzo del locale di proprietà comunale siti in Piossasco, Via Rivalta n. 15, al piano secondo (3° F.T.), lato sinistro, contraddistinto nella planimetria allegata (all. n. 1) denominati con la lettera "A"; il locale corridoio denominato con la lettera "D" quale parte comune e il locale WC al secondo piano ammezzato, contraddistinto alla lettera "3/2", quale parte comune e in condivisione con il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile.

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE SERVIZI

I locali oggetto del presente contratto devono essere destinati ad usi funzionali ed agli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione; l'inosservanza di tali condizioni produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere riconsegnata alla scadenza in buono stato e completa dei miglioramenti apportati, di cui al successivo art. 5 (per i quali nulla sarà dovuto dal Comune), fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario non può cedere, né in tutto, né in parte, il godimento continuativo del locale oggetto della presente convenzione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene,

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado *[firma]*



impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data di effettiva consegna del locale ed è rinnovabile per altri due anni a semplice richiesta scritta del concessionario, fatto salvo il possibile utilizzo del locale per pubblica utilità da parte del concedente.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione e del suo eventuale rinnovo, il concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni a cose e a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti al danneggiato nei casi e nei modi previsti dalla legge, in modo da sollevare il Comune, a meno che tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà presentare copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con i massimali non inferiori a un milione, sottoscritta con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (persone, cose e animali) durante l'attività svolta.

Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte attività soggette a controllo da parte dei VV.FF. e/o Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e la cura e pulizia dell'unità immobiliare interna.

Il concessionario si impegna fin d'ora ad eseguire entro il termine di tre mesi dalla presente stipula i seguenti interventi manutentivi a propria cura e spese: messa a norma certificata dell'impianto elettrico, tinteggiatura dei muri, messa in sicurezza delle porte e delle finestre.

Si impegna inoltre, insieme alle altre Associazioni concessionari dei locali della struttura, siti al piano secondo (3° F.T.) lato sinistro, a rendere pienamente fruibile il locale WC posto al secondo piano ammezzato e alla regolare tenuta e pulizia dei locali.

Si impegna altresì a richiedere l'allacciamento del contatore per il consumo dell'energia elettrica relativo ai locali siti al piano secondo (3° F.T.) lato sinistro e a compartecipare all'installazione di un contascatti per il consumo di energia per il locale "D", quale parte comune accessoria dei tre locali.

Qualsiasi altro intervento eccedente la manutenzione ordinaria dell'immobile eseguito a cura del concessionario, ad eccezione di quelli previsti dalla presente convenzione, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con atto che potrà regolare anche eventuali rapporti finanziari tra le parti.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni



deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa interferire sul regolare funzionamento. In caso contrario ne risponderà il concedente anche in termini di perdita di valore dell'immobile per degrado manutentivo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Successivamente all'applicazione della presente convenzione sarà inoltre obbligo del concessionario:

- a) garantire il corretto utilizzo della struttura;
- b) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione economica e gestionale dettagliata circa la gestione della struttura. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il Presidente dell'Associazione;
- c) corrispondere al Comune la tariffa annuale, ai sensi della deliberazione G.C. n. 21 del 23/01/2002, aggiornata ai parametri Istat, pari ad Euro 64,73, con esonero del pagamento della stessa per anni 1 (uno) quale sostegno alle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie effettuate ai sensi dell'articolo 5;
- d) organizzare almeno n. 2 (due) iniziative culturali/ricreative/sociali sul territorio, a favore della cittadinanza;
- e) pagare le spese ordinarie (energia elettrica, TIA, ecc.);
- f) richiedere e intestare il contatore per la fornitura dell'energia elettrica relativa ai locali siti al piano secondo (3° F.T.) lato sinistro;
- g) compartecipare alla spesa per l'installazione di un contascatti

per il consumo relativo al locale "D", quale parte comune
accessoria dei tre locali;

- h) garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia e il decoro dei
locali oggetto della convenzione

ARTICOLO 7 – DIVIETI

È fatto divieto al concessionario di effettuare eventuali modifiche al locale
concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di tessera di
riconoscimento, può accedere al locale concesso per accertare lo stato
dello stesso ed effettuare tutte le indagini e controlli che riterrà necessari,
secondo competenza.

È obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire
immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata
con un preavviso di mesi tre.



Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso
nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno
essere riconsegnati alla Città in buono stato d'uso, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

In caso di controversia, il foro competente è quello di Pinerolo (TO).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



al regolamento per le concessioni in uso dei locali comunali approvato con deliberazione C.C. n. 126/1994 e s.m.i. ed alle vigenti normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Per l'Associazione Lucana "M.A. Bulfaro"

Sig.ra Malaspina Carmina

Per la Città di Piossasco

Dott. Parola Corrado



CONCESSIONE DI LOCALI IN USO NON ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITI IN PIOSSASCO – VIA RIVALTA N. 15 – VILLA DI
VITTORIO – AL CIRCOLO “SU NURAGHE” ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE RICREATIVA.

L'anno **duemilaundici**, addì _____ del mese di _____
in Piossasco e nella residenza Comunale, sono comparsi:

- il Sig. **Parola dott. Corrado** – nato a Scarnafigi (CN) il 21.04.1954 e
residente a SCARNAFIGI (CN) in Via Sperino n. 39 – competente alla
stipula dei contratti, ai sensi di legge e dell'ordinamento interno dell'Ente,
per conto del Comune di Piossasco, con sede legale e domicilio fiscale in
PIOSSASCO – P.za Ten. L. Nicola, 4 – Partita IVA della Città di
Piossasco: n. 01614770012, di seguito denominata “concedente”;

E

- il Sig. **PIRAS Roberto** – nato a San Gavino Monreale (CA) il 28.11.1954
e residente in Piossasco, Via Marchile Cappella, in qualità di Presidente
pro-tempore del **CIRCOLO “SU NURAGHE” ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE RICREATIVA** con sede legale in
P.zza San Giacomo, 6 – Piossasco C.F. 95521910018 di seguito
denominata per brevità denominata “concessionario”.

Premesso che:

il Circolo “Su Nuraghe” Associazione di Promozione Sociale Culturale
Ricreativa persegue un'intensa attività di promozione e valorizzazione
della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e
folkloristici e dei prodotti provenienti della Sardegna.

L'Associazione concessionaria necessita di una sede associativa.

Allegato alla delib. EC n. 165
del 3 AGO. 2011 e/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. del .../.../2011, resa immediatamente eseguibile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale concede al Circolo "Su Nuraghe" Associazione di Promozione Sociale Culturale Ricreativa, nella persona del Presidente pro-tempore PIRAS Roberto, che accetta, l'utilizzo del locale di proprietà comunale siti in Piossasco, Via Rivalta n. 15, al piano secondo (3° F.T.), lato sinistro, contraddistinto nella planimetria allegata (all. n. 1) denominati con la lettera "C"; il locale corridoio denominato con la lettera "D" quale parte comune e il locale WC al secondo piano ammezzato, contraddistinto alla lettera "3/2", quale parte comune e in condivisione con il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile.

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE SERVIZI

I locali oggetto del presente contratto devono essere destinati ad usi funzionali ed agli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione; l'inosservanza di tali condizioni produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere riconsegnata alla scadenza in buono stato e completa dei miglioramenti apportati, di cui al successivo art. 5 (per i quali nulla sarà dovuto dal Comune), fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario non può cedere, né in tutto, né in parte, il godimento continuativo del locale oggetto della presente convenzione.

Allegato alla delib. GC n. 165
del 3 AGO 2011 3/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Farola



In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data di effettiva consegna del locale ed è rinnovabile per altri due anni a semplice richiesta scritta del concessionario, fatto salvo il possibile utilizzo del locale per pubblica utilità da parte del concedente.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione e del suo eventuale rinnovo, il concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni a cose e a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti al danneggiato nei casi e nei modi previsti dalla legge, in modo da sollevare il Comune, a meno che tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà presentare copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con i massimali non inferiori a un milione, sottoscritta con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge per danni involontariamente cagionati a terzi

Allegato alla delib. GC n. 166

del 3 AGO. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Faroli



involontariamente cagionati a terzi (persone, cose e animali) durante l'attività svolta.

Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte attività soggette a controllo da parte dei VV.FF. e/o Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e la cura e pulizia dell'unità immobiliare interna.

Il concessionario si impegna fin d'ora ad eseguire entro il termine di tre mesi dalla presente stipula i seguenti interventi manutentivi a propria cura e spese: messa a norma certificata dell'impianto elettrico, tinteggiatura dei muri, messa in sicurezza delle porte e delle finestre.

Si impegna inoltre, insieme alle altre Associazioni concessionari dei locali della struttura, siti al piano secondo (3° F.T.) lato sinistro, a rendere pienamente fruibile il locale WC posto al secondo piano ammezzato e alla regolare tenuta e pulizia dei locali.

Si impegna altresì ad installare apposito contascatti relativo al consumo dell'energia elettrica del proprio locale al fine di effettuare il rimborso dei consumi all'Associazione concessionaria del locale di cui alla lettera "A", intestataria del contatore e a compartecipare all'installazione di un contascatti per il consumo di energia per il locale "D", quale parte comune accessoria dei tre locali.

Qualsiasi altro intervento eccedente la manutenzione ordinaria dell'immobile eseguito a cura del concessionario, ad eccezione di quelli previsti dalla presente convenzione, deve essere preventivamente



IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado P...

autorizzato dal Comune, con atto che potrà regolare anche eventuali rapporti finanziari tra le parti.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa interferire sul regolare funzionamento. In caso contrario ne risponderà il concedente anche in termini di perdita di valore dell'immobile per degrado manutentivo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Successivamente all'applicazione della presente convenzione sarà inoltre obbligo del concessionario:

- a) garantire il corretto utilizzo della struttura;
- b) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione economica e gestionale dettagliata circa la gestione della struttura. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il Presidente dell'Associazione;
- c) corrispondere al Comune la tariffa annuale, ai sensi della deliberazione G.C. n. 21 del 23/01/2002, aggiornata ai parametri Istat, pari ad Euro 64,73, con esonero del pagamento della stessa per anni 1 (uno) quale sostegno alle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie effettuate ai sensi dell'articolo 5;
- d) organizzare almeno n. 2 (due) iniziative culturali/ricreative/sociali sul territorio, a favore della cittadinanza;
- e) pagare le spese ordinarie (energia elettrica, TIA, ecc.);
- f) installare un contascatti per quantificare correttamente il consumo

Allegato alla delib. GC n. 166
del 3 AGO. 2011 5/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



- dell'energia elettrica relativa al locale avuto in concessione;
- g) assumere l'obbligo di rimborsare all'Associazione concessionaria del locale di cui alla lettera "A", intestataria del contatore generale la quota relativa al consumo di energia del proprio locale e a compartecipare alla spesa per l'installazione di un contascatti per il consumo relativo al locale "D", quale parte comune accessoria dei tre locali;
- h) garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia e il decoro dei locali oggetto della convenzione

ARTICOLO 7 – DIVIETI

È fatto divieto al concessionario di effettuare eventuali modifiche al locale concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di tessera di riconoscimento, può accedere al locale concesso per accertare lo stato dello stesso ed effettuare tutte le indagini e controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

È obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno

Allegato alla delib. GC n. 166
del 3 AGO. 2011 7/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



essere riconsegnati alla Città in buono stato d'uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

In caso di controversia, il foro competente è quello di Pinerolo (TO).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio al regolamento per le concessioni in uso dei locali comunali approvato con deliberazione C.C. n. 126/1994 e s.m.i. ed alle vigenti normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.


Per il Circolo "Su Nuraghe"

Sig. Piras Roberto

Per la Città di Piossasco

Dott. Parola Corrado

[Signature]



PIANTA PIANO 3° FT. IN PROGETTO
SCALA 1:100

